



La Corte mantiene le ammende inflitte al gruppo Kone per la sua partecipazione all'intesa sul mercato degli ascensori e delle scale mobili

La Kone Oyj è un'impresa stabilita in Finlandia attiva nella produzione, vendita, installazione e ammodernamento di ascensori, scale mobili e porte automatiche. Tale impresa esercita le sue attività tramite controllate nazionali, quali la Kone GmbH in Germania e la Kone BV nei Paesi Bassi.

Nel 2003, la Commissione europea ha ricevuto informazioni relative alla possibile esistenza di un'intesa tra i principali produttori europei di ascensori e scale mobili che esercitano attività commerciali nell'Unione europea¹. All'inizio del 2004, la Commissione ha effettuato accertamenti presso i locali di dette imprese in Belgio, in Germania, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi.

Il gruppo Kone ha proposto una domanda di immunità, in forza della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002², in cambio di informazioni relative all'intesa in Belgio, che veniva successivamente integrata, con informazioni concernenti la Germania e i Paesi Bassi.

Nel 2007, la Commissione ha adottato una decisione³ in cui ha dichiarato che le imprese interessate avevano preso parte a quattro violazioni delle regole in materia di concorrenza in quattro Stati membri, ripartendosi i mercati attraverso accordi o concertazioni per l'attribuzione di appalti e di contratti relativi alla vendita, all'installazione, alla manutenzione e all'ammodernamento di ascensori e scale mobili.

Il gruppo Kone, grazie alla sua cooperazione, ha ottenuto un'immunità dalle ammende relativamente alle infrazioni commesse in Belgio e in Lussemburgo. Per contro, la società controllante finlandese **Kone Oyj è stata condannata a pagare EUR 62,37 milioni in solido con la sua controllata tedesca Kone GmbH e EUR 79,75 milioni con la sua controllata olandese Kone BV** per le infrazioni commesse rispettivamente in Germania e nei Paesi Bassi.

Le imprese del gruppo Kone hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale al fine di ottenere l'annullamento della decisione della Commissione o, in subordine, la riduzione delle loro ammende.

¹ Cioè: Kone Belgium SA, Kone GmbH, Kone Luxembourg Sàrl, Kone BV Liften en Roltrappen, Kone Oyj, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, General Technic-Otis Sàrl, General Technic Sàrl, Otis BV, Otis Elevator Company, United Technologies Corporation, Schindler SA, Schindler Deutschland Holding GmbH, Schindler Sàrl, Schindler Liften BV, Schindler Holding Ltd nonché ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, ThyssenKrupp Elevator AG, ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl e ThyssenKrupp Liften BV.

² Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

³ Decisione C (2007) 512 def. della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (caso COMP/E-1/38.823 - Ascensori e scale mobili), di cui una sintesi è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* (GU 2008 C 75, pag.19).

Con sentenza del 2011 ⁴, il Tribunale ha respinto tutti gli argomenti invocati dal gruppo Kone e, di conseguenza, ha mantenuto le ammende inflitte.

Le società del gruppo Kone hanno allora adito la Corte di giustizia al fine di ottenere l'annullamento della sentenza del Tribunale.

Con la sentenza odierna, la Corte respinge l'impugnazione proposta dalle società del gruppo Kone e mantiene le ammende ⁵. La Corte constata che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nell'interpretazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 e che il controllo giurisdizionale da esso esercitato risponde alle esigenze di un equo processo.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

⁴ Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2011, *Kone e a. / Commissione*, [T-151/07](#) (V. anche Comunicato stampa [n° 72/11](#)).

⁵ La Corte si è già pronunciata sulle altre cause proposte dalle imprese partecipanti al cartello. La Corte ha **respinto le impugnazioni** nelle cause [C-493/11 P](#) *United Technologies / Commissione*, [C-494/11 P](#) *Otis Luxembourg e.a. / Commissione* et [C-501/11 P](#) *Schindler Holding e.a. / Commissione* (V. anche Comunicato stampa [n° 97/13](#)). Le seguenti cause sono state cancellate dal ruolo data la **rinuncia agli atti da parte delle ricorrenti** : [C-503/11 P](#) *ThyssenKrupp Elevator CENE (anciennement ThyssenKrupp Aufzüge) e ThyssenKrupp Fahrtreppen / Commissione*, [C-504/11 P](#) *ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg / Commissione*, [C-505/11 P](#) *ThyssenKrupp Elevator / Commissione*, [C-506/11 P](#) *ThyssenKrupp / Commissione* e [C-519/11 P](#) *ThyssenKrupp Liften / Commissione*.